II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 ottobre 1979

che adotta un'azione concertata di ricerca della Comunità economica europea nel settore delle ripercussioni del trattamento termico e della distribuzione sulla qualità e sul valore nutritivo degli alimenti

(79/878/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [1],

visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

considerando che l'articolo 2 del trattato conferisce alla Comunità il compito di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità, un'espansione continua ed equilibrata ed un miglioramento sempre più rapido del tenore di vita ;

considerando che nella risoluzione del 14 gennaio 1974, concernente un primo programma d'azione delle Comunità europee nel settore della scienza e della tecnologia [3], il Consiglio ha sottolineato che si dovrà fare adeguato ricorso a tutta la gamma di modi e mezzi disponibili, inclusa l'azione concertata, per giungere ad un massimo d'efficacia e che, ogniqualvolta ciò si riveli necessario o opportuno, dovrà, essere resa possibile l'associazione di Stati terzi, in particolare europei, a tale azione ;

considerando che con la risoluzione del 14 gennaio 1974, relativa al coordinamento delle politiche nazionali ed alla definizione degli interventi di interesse comunitario nel settore della scienza e della tecnologia [4], il Consiglio ha affidato alle istituzioni comunitarie il compito di garantire progressivamente tale coordinamento, con l'aiuto del comitato di ricerca scientifica e tecnica (CREST) ;

considerando che la delegazione svedese ha proposto, nell'ambito della cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST), un programma di ricerca in materia di tecnologia alimentare e che il Consiglio, nella decisione del 16 giugno 1975, ha riconosciuto l'interesse comunitario di tale programma ;

considerando che con la decisione 78/177/CEE [5], il Consiglio ha adottato un'azione concertata della Comunità economica europea sull'effetto dei trattamenti sulle proprietà fisiche dei prodotti alimentari ;

considerando che un'azione concertata di ricerca comunitaria nel settore della tecnologia alimentare può contribuire efficacemente alla realizzazione degli obiettivi succitati e soprattutto ad un'utilizzazione più economica delle risorse nazionali ;

considerando che gli Stati membri intendono, nel quadro delle norme e procedure applicabili ai loro programmi nazionali, svolgere le ricerche indicate nell'allegato I e sono altresì disposti ad integrare tali ricerche in un processo di coordinamento a livello comunitario per un periodo di tre anni ;

considerando che l'esecuzione delle attività di ricerca indicate nell'allegato I richiede uno sforzo finanziario

(1) GU n. C 140 del 5. 6. 1979, pag. 179.
(2) GU n. C 247 dell'1. 10. 1979, pag. 55.
(3) GU n. C 7 del 29. 1. 1974, pag. 6.
(4) GU n. C 7 del 29. 1. 1974, pag. 2.
(5) GU n. L 54 del 25. 2. 1978, pag. 25.

pari a circa 8 milioni di unità di conto europee da parte degli Stati membri partecipanti ;

considerando che il Consiglio è convenuto il 18 luglio 1978 di certe modalità di cooperazione nel quadro COST ;

considerando che il trattato non prevede i poteri specifici necessari a tale scopo ;

considerando il parere dato dal CREST in merito alla proposta della Commissione,

DECIDE :

Articolo 1

Durante un periodo di tre anni la Comunità attua un'azione concertata nel settore degli effetti del trattamento termico e della distribuzione sulla qualità e sul valore nutritivo degli alimenti, in appresso denominata « azione ».

L'azione consiste nel coordinare al livello comunitario i lavori di ricerca, indicati nell'allegato I, che fanno parte dei programmi di ricerca nazionali degli Stati membri.

Articolo 2

La Commissione è responsabile del coordinamento.

Articolo 3

I crediti necessari all'apertura del contributo finanziario della Comunità per il coordinamento, l'importo dei quali è fissato a 287 000 unità di conto europee, incluse le spese relative al personale che consiste in un agente, sono iscritti nel bilancio delle Comunità europee.

L'unità di conto europea è definita all'articolo 10 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [1].

Articolo 4

Per agevolare l'esecuzione dell'azione, viene istituito un comitato di azione concertata nel settore delle ripercussioni del trattamento termico e della distribuzione sulla qualità e sul valore nutritivo degli alimenti, qui di seguito denominato « il comitato ».

La Commissione nomina, d'accordo con il comitato, un capoprogetto. In particolare, egli deve assistere la Commissione nel suo compito di coordinamento.

Il mandato e la composizione del comitato sono definiti nell'allegato II. Il comitato adotta il suo regolamento interno. I compiti di segreteria sono svolti dalla Commissione.

Articolo 5

1. Conformemente ad una procedura che verrà stabilita di comune accordo dalla Commissione e dal comitato, gli Stati membri partecipanti si scambiano regolarmente tutte le informazioni utili riguardanti lo svolgimento delle ricerche che formano oggetto dell'azione. Essi forniscono alla Commissione tutte le informazioni utili per il coordinamento. Essi si adoperano altresì per fornire alla Commissione le informazioni riguardanti le ricerche analoghe effettuate o previste da organismi non sottoposti alla loro autorità. Le informazioni sono considerate riservate se tale è il desiderio dello Stato membro che le ha fornite.

2. La Commissione prepara annualmente dei rapporti di attività sulla base delle informazioni fornitele e li invia agli Stati membri, nonché al Parlamento europeo.

3. Alla fine del periodo di coordinamento, la Commissione, di comune accordo con il comitato, presenta agli Stati membri e al Parlamento europeo una relazione generale sull'esecuzione e sui risultati dell'azione. La Commissione pubblica tale relazione sei mesi dopo averla comunicata agli Stati membri, a meno che uno di questi ultimi non vi si opponga. In questo caso la relazione viene distribuita, su richiesta, unicamente alle istituzioni e agli organismi le cui attività di ricerca giustificano l'accesso ai risultati delle ricerche che rientrano nell'azione. La Commissione può prendere disposizioni per garantire che la relazione rimanga riservata e non venga trasmessa a terzi.

Articolo 6

1. A norma dell'articolo 228 del trattato, la Comunità può concludere un accordo con Stati non membri partecipanti alla cooperazione europea nel campo della ricerca scientifica e tecnica (COST), al fine di garantire l'armonizzazione tra l'azione della Comunità e i corrispondenti programmi di tali Stati.

2. La Commissione è autorizzata a negoziare l'accordo di cui al paragrafo 1 conformemente alle conclusioni approvate dal Consiglio il 18 luglio 1978 per quanto riguarda la cooperazione europea nel settore della ricerca scientifica e tecnica (COST).

[1] GU n. L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1.

Articolo 7

La presente decisione ha efficacia il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Fatto a Lussemburgo, addì 22 ottobre 1979.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. O'DONOGHUE

ALLEGATO I

Contributi degli Stati membri all'azione suddivisi per settori di ricerca

Settori di ricerca	Ripartizione dei lavori di ricerca							
	D	B	DK	F	IRL	I	NL	UK
1. *Prodotti lattiero-caseari:*								
1.1. Refrigerazione	×	×		×	×		×	×
1.2. Coagulazione delle proteine del latte mediante trattamento termico	×	×		×	×	×	×	
1.3. Metodologia analitica comprendente le prove diagnostiche	×	×		×	×	×	×	
2. *Prodotti ortofrutticoli*								
2.1. Effetti del trattamento termico	×	×	×	×	×	×	×	×
3. *Cereali*								
3.1. Trattamento termico non tradizionale	×	×		×			×	×
3.2. Effetti del trattamento termico sui biopolimeri dei cereali, sotto il profilo soprattutto dell'interazione lipidi, amido e proteine	×	×		×		×	×	×
3.3. Effetti del congelamento e dello scongelamento sulla qualità dei prodotti a base di cereali	×			×	×	×	×	×
4. *Pesci*								
4.1. Trattamento termico in funzione delle specie non ancora impiegate o sottoimpiegate e utilizzazione degli scarti	×	×		×		×	×	×
4.2. Trattamento termico e sicurezza microbiologica	×	×		×	×	×	×	×
5. *Carne*								
5.1. Ingedienti di conservazione e loro interazione nei prodotti pastorizzati e nelle conserve	×			×	×	×	×	×
5.2. Refrigerazione e congelamento della carne	×		×	×	×	×	×	×
5.3. Procedimenti termici ed interazioni con i materiali vegetali	×			×	×	×	×	×
5.4. Scongelamento della carne	×			×		×	×	×
6. *Alimentazione*								
6.1. Procedimenti termici e qualità delle proteine	×	×	×	×		×	×	×
6.2. Procedimento termico e grassi polinsaturi	×	×	×	×		×	×	×
6.3. Conseguenze nutrizionali del trattamento dei prodotti alimentari mediante cottura	×	×	×	×	×	×	×	×

ALLEGATO II

Mandato e composizione del comitato

1. Il comitato :

   1.1. contribuisce all'esecuzione ottimale dell'azione dando il suo parere su tutti gli aspetti ad esso inerenti ;

   1.2. valuta i risultati e trae conclusioni sulla loro applicazione ;

   1.3. è responsabile dello scambio di informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1 ;

   1.4. segue il progresso delle ricerche nazionali svolte nel settore in cui si inserisce l'azione, soprattutto tenendosi informato sugli sviluppi scientifici e tecnici che possono influire sulla sua realizzazione ;

   1.5. indica gli orientamenti al capoprogetto ;

   1.6. può costituire, per ciascuno degli argomenti trattati di cui all'allegato I, un sottocomitato incaricato di garantire la buona esecuzione dell'azione.

2. Le relazioni e i pareri del comitato sono trasmessi alla Commissione e agli Stati membri partecipanti. La Commissione trasmette questo parere al CREST e al comitato permanente della ricerca agricola.

3. Il comitato è composto del capoprogetto e dei responsabili del coordinamento dei programmi nazionali designati dagli Stati membri partecipanti.

   I membri del comitato possono essere accompagnati da esperti, in ragione di due esperti per Stato membro partecipante, per la durata dell'intervento concertato. Il mandato di un membro cessa prima della sua scadenza in caso di decesso o di dimissioni, ovvero se lo Stato che lo ha nominato ne chiede la sostituzione. Il suo successore viene nominato per la durata del mandato in corso.